

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

Bari, lì 13 marzo 1985

*in Aula*

Prot.: 187

Al Signor Presidente  
Consiglio Regionale  
S E D E \_\_\_\_\_

(482/A)


(382/A)

OGGETTO: Testo Unificato p.d.l. Conte e p.d.l. Abbati  
"Disciplina del servizio stampa della Regione Puglia"

Con riferimento alle note nn. 6322 del 4 dicembre u.s. e 757 del 1° febbraio u.s., si comunica che la II Commissione, nella seduta del 20 febbraio u.s., ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione del Gruppo P.C.I., al provvedimento in oggetto emarginato.

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il testo del provvedimento su indicato unitamente alla relazione del Consigliere APRILE e al parere della I Commissione.

Distinti Saluti.



IL FUNZIONARIO SEGRETARIO  
(D<sup>ssa</sup> Porzia LANDOLFI)

*Porzia Landolfi*

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

1. Commissione Istituzione Formale della  
(Elett. Ind. di Legittimazione)

*PA*

**I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

**Decisione n.28/P del 11.3.1985**

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 11.3.1985 il seguente atto, trasmesso dalla III Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 6.3.1985

- Testo Unificato "Disciplina del servizio stampa della Regione Puglia"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Conte, Abbati, Calvario, Lia, Troccoli

contrari: Bortone, Rossi, Bellifemine

di astensione:

*Amor*

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

TESTO UNIFICATO PROPOSTA DI LEGGE CONTE E PROPOSTA DI LEGGE ABBATI:

"DISCIPLINA DEL SERVIZIO STAMPA DELLA REGIONE PUGLIA"

RELATORE: Cons. APRILE

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

Signor Presidente,  
Colleghi Consiglieri,

La legge scaturisce dall'esame abbinato delle proposte dei Consiglieri Conte e Abbati e mira a colmare le lacune e le contraddizioni della l.r. n° 18/1974 relativamente al Settore Stampa della Regione. Di fatto la normativa è rimasta per molti aspetti inapplicata perchè il Settore non è mai stato articolato nei previsti due distinti uffici stampa, quello per la Giunta e quello per il Consiglio. Le cause sono state molteplici, ma sostanzialmente tutte riconducibili all'equivoco che tendeva ad assorbire la specifica professionalità nella struttura burocratica. Si è vissuti, quindi, più sull'impegno personale che su un'organica struttura in grado di garantire un'informazione che per contenuti e qualità consentisse una partecipazione informata dei cittadini alle scelte degli Organi regionali.

Sull'esempio di altre Regioni ed in particolare sul modello della normativa vigente nella Regione Abruzzo, la legge disciplina in maniera chiara ed efficace l'attività del servizio stampa, utilizzando quanto di positivo le esperienze maturate per risolvere il problema in modo efficace.

E' il caso di sottolineare che il servizio stampa, per sua natura, non è riconducibile nella normale struttura organizzativa degli uffici e che numerose prese di posizione degli Ordini professionali dei giornalisti ai vari livelli e della Federazione nazionale della Stampa, per non parlare della stessa giurisprudenza costituzionale, rendono opportuna una soluzione che prescinda dal più ampio disegno di organizza-

---


Materie di competenza: Affari Generali - Personale e strutture degli Uffici Regionali e di Enti Regionali - Polizia locale, urbana e rurale - Enti Locali

Indirizzo: Via Capruzzi, 212 - 70124 Bari - Telex: 810587 Reg-Pug 1

2

zione degli uffici.

La normativa si ispira ai principi della professionalità e della qualificazione dell'attività; definisce puntualmente gli ambiti di competenza e gli spazi di iniziativa, consentendo di superare difficoltà e vuoti che finora si sono registrati. Facendo salvi i diritti quesiti, si prevedono meccanismi adeguati per l'acquisizione di nuove e qualificate competenze professionali offrendo, così, alla nuova legislatura un valido strumento per un dialogo aperto e costruttivo tra Regione e cittadini.



(Leonardo Brizio Aprile)

ART. 1

La Regione Puglia, nell'ambito delle competenze attribuitele dalla Costituzione e di quanto previsto dal D.P.R. 24/7/1977 n. 616 e dalla legge statale 5/8/81 n. 416, ritiene l'informazione premissa indispensabile per l'attuazione del principio affermato dall'art. 1 dello Statuto, che la impegna a garantire la più ampia partecipazione democratica dei cittadini, delle formazioni sociali, economiche e culturali alla determinazione della politica regionale, nonché strumento per favorire il pieno sviluppo della persona umana e per assicurare la tutela degli interessi di crescita culturale, sociale ed economica della popolazione pugliese anche attraverso la più compiuta conoscenza, al di fuori dei confini regionali, delle caratteristiche umane, culturali, geografiche e produttive della Puglia.

ART. 2

L'impegno regionale è inteso al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere nella pubblica opinione la piena conoscenza del ruolo della Regione e delle autonomie locali;
- b) proporre all'attenzione dei cittadini le scelte di priorità delle azioni regionali, chiarendo la problematica dello sviluppo pugliese e della domanda sociale, per un più corretto impiego delle risorse disponibili a tutti i livelli;
- c) operare per una sempre più completa conoscenza della realtà pugliese nelle altre regioni ed in quei Paesi esteri che possono rappresentare un utile sbocco per le produzioni pugliesi ed incrementare consistenti correnti turistiche verso la Puglia;
- d) promuovere lo sviluppo dell'informazione tra i giovani come contributo alla loro crescita civile e culturale, con la conoscenza della realtà, dei problemi e delle scelte che si rendono necessarie per affrontarli;
- e) attuare iniziative di ricerca, di sperimentazione e di innovazione nel campo dell'informazione di interesse locale;
- f) sostenere, con opportune iniziative, le pubblicazioni di interesse locale e le emittenti radiotelevisive di particolare rilievo culturale.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

6

ART. 3

L'attività di informazione della Regione si realizza sia con iniziative assunte direttamente, sia con l'utilizzazione di appositi spazi in quotidiani, periodici e programmi della RAI TV e di emittenti radiotelevisive private.

L'iniziativa diretta della Regione si attua con la pubblicazione di un'agenzia quotidiana di informazione nonché con la pubblicazione, anche con la formula dell'edizione per conto, di periodici, opuscoli e libri, oltre che con la realizzazione di filmati, videocassette, manifesti e altro materiale.

I contenuti non dovranno esaurirsi nell'illustrazione delle attività degli organi regionali, ma dovranno proporre un dibattito aperto sulle problematiche più attuali che la realtà pugliese presenta. L'utilizzazione degli spazi nei quotidiani, nei periodici e nei programmi radiotelevisivi dovrà avvenire con testi giornalistici, nel rispetto della obiettività, della correttezza e della completezza dell'informazione pubblica, ovvero con immagini e filmati idonei che rispondano agli stessi criteri.

ART. 4.

Entro il 30 novembre di ogni anno, la Giunta, su proposta vinco-  
lante dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per la parte che  
riguarda l'organo legislativo, approva una proposta di program-  
ma annuale di informazione da sottoporre alla competente Commis-  
sione consiliare prima dell'approvazione definitiva da parte del-  
la Giunta stessa.

Detto programma dovrà precisare gli obiettivi specifici che la Re-  
gione intende proporsi, specificando l'articolazione delle diver-  
se presenze ed indicare le varie iniziative con la quantificazio-  
ne della spesa necessaria.

Iniziative promozionali specifiche saranno concordate con gli as-  
essori e con i settori interessati.

Per eventuali sopravvenute esigenze, la Giunta potrà disporre le  
opportune variazioni del programma annuale in ogni momento, anche  
in via di urgenza.

Per il primo anno di applicazione della presente legge, la propo-  
sta di programma annuale è approvata entro due mesi dall'entrata  
in vigore della legge stessa.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

8-

ART. 5

Le attività di informazione di cui alla presente legge sono di competenza esclusiva del servizio stampa organizzato funzionalmente presso la Presidenza della Giunta e presso la Presidenza del Consiglio.

Nel predetto servizio, in applicazione della legge 3/2/1963 n. 69, sono impegnati giornalisti iscritti all'Ordine professionale, che si avvarranno della collaborazione di personale della Regione per le funzioni amministrative e di supporto, secondo le determinazioni rispettivamente, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta.

ART. 6

Il servizio stampa predispone il programma annuale di informazione di cui al precedente art. 4 e ne cura l'attuazione assumendo tutte le iniziative utili in relazione ai fini proposti.

Cura, altresì, l'informazione esterna della Regione, a tutti i livelli, e promuove iniziative e servizi giornalistici ed audiovisivi nel quadro del programma approvato dalla Giunta.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

9.

ART. 7.

Responsabile del servizio stampa è il coordinatore che firma come direttore responsabile tutte le pubblicazioni periodiche della Regione.

La struttura si articola in due uffici, uno per il Consiglio ed uno per la Giunta. I responsabili di ciascuno di detti uffici assumono la direzione delle pubblicazioni, rispettivamente, del Consiglio e della Giunta.

Ciascuno dei due uffici sarà composto, oltre che dal responsabile, da tre giornalisti.

Il coordinatore del servizio stampa risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta.

ART. 8

Ai giornalisti impegnati nel servizio stampa si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.

ART. 9

Nell'ambito di quanto è stato fissato nel programma annuale di cui all'art. 4 e secondo le disposizioni che saranno stabilite dalla Giunta, il coordinatore del servizio stampa potrà:

- a) avvalersi di collaborazioni esterne per la redazione dei testi di interesse regionale da utilizzare nelle pubblicazioni della Regione o negli spazi su quotidiani, periodici, o in programmi televisivi;
- b) proporre alla Giunta l'utilizzazione di collaboratori esterni ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico;
- c) affidare ad elementi esterni lavori fotografici e grafici per le attività di cui alla presente legge.

I responsabili degli uffici stampa del Consiglio e della Giunta potranno, nei rispettivi ambiti di competenza, proporre al coordinatore le necessarie collaborazioni esterne.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

//

ART. 10

I responsabili di tutti gli uffici regionali sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a fornire al servizio stampa tutte le informazioni che saranno richieste e, comunque, necessarie all'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

12

ART. 11.

L'incarico per il coordinamento del servizio stampa, a tempo determinato non superiore a cinque anni, rinnovabile e revocabile con le stesse modalità previste per la nomina, è attribuito dalla Giunta regionale, su proposta concorde del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, ad uno dei giornalisti impegnati nel servizio, al quale si riconosce la qualifica di redattore capo.

Gli incarichi per la direzione degli uffici stampa del Consiglio e della Giunta, a tempo determinato non superiore a cinque anni, rinnovabili e revocabili con le stesse modalità previste per la nomina, sono attribuiti dalla Giunta regionale, che per l'ufficio stampa del Consiglio provvede su designazione vincolante dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, a giornalisti addetti al servizio stampa, ai quali si riconosce la qualifica di redattore capo.

Al coordinatore ed ai responsabili dei due uffici viene corrisposta un'indennità aggiuntiva non inferiore a quella prevista per analoghe posizioni nella direzione degli uffici regionali.

ART. 12

Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta possono nominare un proprio addetto stampa per la durata del mandato, scelto fra gli iscritti all'Ordine dei giornalisti.

Gli addetti stampa sono assunti come collaboratori esterni a norma del contratto nazionale di lavoro giornalistico, con compenso mensile forfettizzato non inferiore a un dodicesimo della retribuzione di capo servizio.

ART. 13

In sede di prima applicazione della presente legge gli iscritti all'Ordine dei giornalisti in servizio alla data del 30 novembre 1984 presso il Settore Stampa di cui alla legge regionale n. 18/1974, nonché gli addetti stampa che alla stessa data abbiano in corso un contratto giornalistico con la Regione saranno impegnati nel servizio stampa su loro istanza da presentare in carta libera al Presidente della Giunta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Vengono comunque fatti salvi i diritti quesiti ai livelli di provenienza.

Alla copertura dei posti di giornalista rimasti vacanti dopo la sistemazione di coloro i quali avranno presentato domanda nei modi e nei tempi di cui al comma precedente, si procederà ad assunzioni con contratto a tempo indeterminato secondo i criteri di selezione che saranno stabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta nell'ambito delle rispettive competenze, ovvero con assunzioni per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato rinnovabile.

Negli uffici stampa il personale in servizio che ne abbia titolo può svolgere il praticantato alle condizioni previste dalla normativa vigente e dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

15

ART. 14

L'art. 32 della legge regionale 25 marzo 1974 n. 18 e tutte le disposizioni in contrasto con la presente disciplina contenute in precedenti leggi regionali sono abrogati.

La disciplina del servizio stampa della Regione prescinde dalla normativa di organizzazione degli uffici regionali.

ART. 15

Per le iniziative previste dalla presente legge è utilizzata la somma di lire un miliardo sul capitolo 0001280 del Bilancio di previsione per il 1985 (Spese per la pubblicazione degli atti della Giunta regionale, del Bollettino ufficiale, delle riviste regionali e per l'acquisizione di notizie).

Per le iniziative che non rientrano tra quelle finanziabili con il capitolo predetto, è istituito nel Bilancio di previsione per il 1985 e gli anni successivi un fondo annuale di lire 500 milioni con apposito capitolo denominato "Finanziamento delle iniziative di informazione".

La spesa per le retribuzioni dei giornalisti, presunta per il 1985 in lire 300 milioni, è imputata sul capitolo 00302 (Stipendi, retribuzioni) del Bilancio di previsione per il 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Al finanziamento degli oneri previsti dai precedenti secondo e terzo comma si fa fronte mediante prelevamento di una pari somma, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1602040 (Fondo globale per il finanziamento di leggi in corso di approvazione) del Bilancio di previsione per il 1985.